

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1405 DEL 25/08/2022

### **O G G E T T O**

SENTENZA N. 1450/2022 DEL 16.08.2022 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, LA SIG.RA G.D. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1501/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 12.02.2018 (prot. n. 14737 del 12.02.2018) la sig.ra G.D. notificava all'Azienda ULSS 8 Berica un atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una non tempestiva diagnosi di una lussazione della testa dell'ulna e dal conseguente ritardato intervento di riduzione della stessa, avvenuti a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza in data 25.05.2013.

La ricorrente nel tempo aveva intrapreso diverse iniziative volte ad ottenere il risarcimento del presunto danno subito; ad una prima domanda risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 78388 del 30.11.2015, era infatti seguito l'invito ad una procedura di mediazione (prot. n. 128715 del 21.12.2018), conclusasi con esito negativo.

Tali iniziative erano state tempestivamente segnalate, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il succitato atto di citazione veniva iscritta al R.G. n. 1099/2018 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 273 del 07.03.2018, l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico defensionale agli avvocati dell'Ufficio legale interno Stefano Cocco, Francesco Toscan e Cristina Bonato.

L'Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l'Assicuratore dell'Ente all'epoca dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2015, ovvero la summenzionata Società LIG Insurance S.A. (oggi LIG Imob Investment Srl), nei cui confronti nel frattempo l'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell'Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (varie comunicazioni agli atti dell'UOC Affari Generali).

Il procedimento introdotto con atto di citazione si concludeva con la sentenza n. 1450/2022 del 16.08.2022, con la quale il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda della ricorrente e condannava l'Azienda al risarcimento dei danni, così pronunciandosi:

*“Accertata la responsabilità contrattuale dell'U.L.S.S. n. 8 Berica, accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice G. D. e per l'effetto:*

*condanna la convenuta al pagamento della somma di Euro 8.411,77, a titolo di danno biologico e della somma di Euro 701,90, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;*

*condanna la convenuta U.L.S.S. n. 8 Berica alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore dell'attrice, avv. Gaddo Cecovini, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., liquidate d'ufficio in Euro 4.835,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, e in Euro 604,33 per anticipazioni;*

*rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'attrice;  
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U., per come già liquidate, e la condanna alla rifusione di quelle sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte, per l'importo documentato di Euro 1.830,00;  
condanna L.I.G. Insurance S.A. a tenere indenne U.L.S.S. n. 8 Berica di quanto questa risulta tenuta a pagare all'attrice per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti punti.”*

Alla luce di quanto rappresentato, considerata la provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado ex art. 282 c.p.c., e rilevata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A. ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, si ritiene opportuno, al fine di evitare l'avvio di azioni esecutive ad iniziativa di controparte, dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 1450/2022 del 16.08.2022 del Tribunale di Vicenza, corrispondendo alla sig.ra G.D. euro 9.113,67, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, ed euro 1.830,00, a titolo di rifusione delle spese di CTU, ed al procuratore antistatario della ricorrente avv. Gaddo Cecovini euro 5.439,33, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite, rinviando ad altro provvedimento le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (oggi LIG Imob Investment Srl), in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n. 1450/2022 del 16.08.2022 del Tribunale di Vicenza, resa a definizione del procedimento R.G. n. 1099/2018 tra l'Azienda ULSS 8 Berica, la sig.ra G.D. e la Compagnia LIG Insurance S.A.;
2. di autorizzare il pagamento in favore della sig.ra G.D. dell'importo di euro 9.113,67, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
3. di rifondere alla predetta sig.ra G.D. le spese da essa sostenute per la CTU in corso di causa per l'importo di euro 1.830,00;
4. di autorizzare il pagamento in favore dell'avv. Gaddo Cecovini, avvocato antistatario della sig.ra G.D, della somma di euro 4.835,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, quale compenso, ed euro 604,33 per anticipazioni;
5. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 “Fondo rischi autoassicurazione LIG”;
6. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare il credito in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl), in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---